



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

**STATUTO GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE**

Approvato con Delibera di C.C. N. 16 DEL 10/2/2005

GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ

PERSONALE

Articolo 1

(Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale; oggetto e principi generali di riferimento)

1. Nell'ambito del Comune di San Severo è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Severo, di seguito denominato "Garante".

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività.

Articolo 2

(Compiti del Garante, elementi di garanzia ed interazioni operative)

Il Garante:

a) promuove, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di San Severo, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì

conto della loro condizione di restrizione;

b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;

c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle Autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle Autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

e) promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici locali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

Articolo 3

(Nomina e durata)

1. Il Garante viene nominato dal Sindaco e resta in carica per cinque (5) anni. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

2. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica.

4. Non può essere nominato Garante il cittadino che versi in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere comunale.

5. Il Garante è revocato dal Sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall'art. 58, 1° comma del T.U.E.L.. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio comunale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.

Articolo 4

(Ufficio del Garante)

1. Al Garante, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta sono assicurati struttura organizzativa di supporto, personale e risorse finanziarie, che saranno istituite con successiva deliberazione della Giunta.

2. Al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale spetta, per la durata dell'incarico, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 5

(Relazione agli Organi del Comune)

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alla Commissioni consiliari, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 2, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni anno.

2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli organi del comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per i fini di cui all'art. 2.